

Numero
4830

fr

0

Bellinzona
5 ottobre 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Consiglio nazionale
Commissione degli affari giuridici
CH-3003 Berna

Invio per posta elettronica (Word e pdf):
eazw@bj.admin.ch

Procedura di consultazione concernente l'iniziativa parlamentare 17.523 n Iv. Pa. (Stamm) Walliser - Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 17 giugno 2022 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, ci permettiamo di sottoporvi le seguenti osservazioni.

La prima delle due varianti proposte (soluzione piccola) ricalca in gran parte la situazione giuridica vigente fino al termine del 2012, dove la moglie assumeva il cognome del marito, potendo però anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio. Il marito poteva assumere il cognome della moglie ed eventualmente anteporre il proprio solo per il tramite di un cambiamento del cognome, art. 30 cpv. 2 CC. Tale variante non permetterebbe tuttavia ad entrambi i coniugi di assumere il doppio cognome poiché la prerogativa spetterebbe unicamente al coniuge il cui cognome da nubile o celibe non venisse scelto quale cognome coniugale comune e questo – alla luce dell'evoluzione della nostra società negli ultimi 10 anni – non porrebbe i due coniugi in una situazione di uguaglianza. Vi è inoltre l'art. 8a^{bis} cpv. 3 del titolo finale, il quale risulta discriminatorio poiché dovrebbe permettere, per analogia, anche alle coppie che hanno costituito un'unione domestica registrata di poter anteporre il cognome da celibe/nubile al cognome coniugale.

La seconda variante in oggetto (soluzione grande) prevede un numero di combinazioni dei cognomi dei coniugi troppo articolato e complesso. Ciò arrischia di creare confusione e incertezze senza un vero e proprio beneficio. Tanto più che per i figli come avremo modo di specificare meglio di seguito dovrà ancora essere definito un unico cognome di famiglia, che molto probabilmente nella maggior parte dei casi, come lo ha mostrato la prassi instauratasi negli anni, sarà quello del padre (cfr. Rapporto esplicativo, punto 2.4, pp. 8-9).

RG n. 4830 del 5 ottobre 2022

Va però evidenziato che tale variante prevede di concedere il doppio cognome ad entrambi i coniugi, essa risulta dunque più rispettosa per quanto riguarda la parità fra i coniugi. Inoltre, per chi porta già un doppio cognome derivante da un precedente matrimonio, la seconda variante permetterebbe di scegliere se tenere il proprio cognome da nubile/celibe oppure il cognome del primo marito/prima moglie. Questa variante è sicuramente quella più adeguata dal punto di vista dei valori della società odierna per rapporto al principio dell'equivalenza dei ruoli di entrambi i coniugi, tuttavia dovrebbe essere semplificata, ad esempio togliendo la possibilità di decidere se unire i due cognomi con un trattino o meno.


Per garantire una migliore parità di trattamento di entrambi i coniugi sarebbe opportuno valutare la questione legata al cognome delle persone sposate congiuntamente alle possibilità previste per la conduzione del cognome dei figli. Infatti, nel concreto, il desiderio di portare un doppio cognome spesso viene meno a causa dell'impossibilità di poter attribuire il doppio cognome ai figli. Di conseguenza, una revisione di tale portata andrebbe integrata con la revisione del diritto sul cognome dei figli.


In conclusione, preso atto della volontà dei coniugi sin dal 2013 di ripristinare il doppio cognome, siamo dell'avviso che andrebbe modificata al più presto la legge in tale senso. Delle due varianti proposte quella definita "soluzione grande" è quella che si inserisce meglio nel contesto sociale e culturale odierno. Cionondimeno a nostro avviso per raggiungere integralmente lo scopo perseguito andrebbe semplificato e la tematica andrebbe affrontata congiuntamente alla revisione delle disposizioni legali inerenti alla conduzione del cognome dei figli.

Segnaliamo infine che a partire dal 2013, con lo scioglimento del matrimonio non è più possibile effettuare una dichiarazione per riprendere il cognome portato prima del matrimonio, bensì solo quello da nubile/celibe. Sarebbe pertanto opportuno in questo contesto valutare il ripristino di tale possibilità.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Delegata per le pari opportunità (pariopportunita@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (info@kaz-zivilstandswesen.ch)
- Pubblicazione in Internet